

**FOGLIO INFORMATIVO****PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO****Informazioni sulla Banca****B@nca 24-7 S.p.A.**

Società per azioni avente socio unico

Sede legale: Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo - Sede operativa: Via Stoppani, 15 - 24121 Bergamo

Telefono: 035-3833611// Fax 035-3833799 e-mail: info@banca247.it

Cod. Fisc., Part. IVA ed Iscrizione al Reg. Imprese di Bergamo n. 02805490162

Cap. soc. i.v. al 31/12/2009 euro 316.800.000,00 Riserve euro 3.080.841

ABI 3186.4 // CAB 11100

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche n. 5487

Albo Gruppi Bancari n. 3111.2 Gruppo Unione di Banche Italiane

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione Banche Italiane S.c.p.a.

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Struttura e funzione economica**

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti o pensionati, che possono ottenere cedendo alla banca finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avviene mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il cliente lavora. I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita e, ove previsto, il rischio perdita impiego. Nel primo caso la compagnia di assicurazione si assume l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di assicurazione di rivalersi sul cliente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute a qualunque titolo.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Per altre tipologie di prestiti vedi il foglio informativo del prestito finalizzato e di prestito personale.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Essendo finanziamenti ammasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

**Condizioni economiche**

<b>Tipo di credito</b>	<b>T.A.N. max</b>	<b>Durata mesi da a</b>		<b>TAEG<sup>(1)</sup></b>
<u>Cessione del V° dello stipendio</u>				
finanziamenti d'importo fino a <b>Euro 5.000</b>	6,00%	24	120	21,32%
finanziamenti d'importo oltre <b>Euro 5.000</b>	6,00%	24	120	16,86%

Modalità di calcolo degli interessi: con piano di ammortamento alla "francese" tasso annuo nominale (T.A.N.) con riferimento all'anno civile (divisore 360).

<sup>(1)</sup> T.A.E.G. : Tasso Annuo Effettivo Globale. E' un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura.

**FOGLIO INFORMATIVO**

Periodicità di scadenza delle rate	<b>Mensile Posticipata</b>
Calcolo degli interessi	<b>Anno Civile</b>
Valuta per imputazione interessi a debito	<b>Data Scadenza Rata</b>
Tasso annuo di mora	<b>TAN + 1%</b>
Commissioni bancarie calcolate sul capitale lordo mutuato	<b>Max 2%</b>
Commissioni complessive Intermediario e Agente/mediatore	<b>Max 30,00%</b>
Polizza vita (*)	<b>Max 30,00% ristorabile in caso di estinzione anticipata in base alle condizioni di polizza</b>
Imposta sostitutiva, ove dovuta (durata superiore a 18 mesi)	<b>0,25% del capitale finanziato</b>
Spese/commissioni per estinzione anticipata	<b>1% calcolata sul capitale residuo</b>
Spese di per singolo invio estratti conto e comunicazioni periodiche	<b>Max 1 Euro</b>
Spese di esazione rata	<b>Max 6 Euro ristorabili in caso di estinzione anticipata per il numero di rate non maturate dalla data di estinzione anticipata alla data di scadenza prevista contrattualmente</b>

**Clausole contrattuali****Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti. L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento della dichiarazione scritta (benessere) dell'Amministrazione presso la quale il Cedente lavora sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cedente stesso. La valuta riconosciuta al cedente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto.

**Risoluzione del contratto**

Possono essere causa di risoluzione del contratto e di decadenza del beneficio del termine: la cessazione del rapporto di lavoro; la sospensione o riduzione di stipendio/salario o dell'assegno mensile per qualsiasi causa; ritardo o mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza pattuita.

**Pagamenti**

Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cedente si riterrà concluso.

**Ritardo nei pagamenti mensili**

Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà della Cessionario o, per essa, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod. civ..

**Estinzione anticipata**

È sempre facoltà del Cedente di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cedente al momento dell'erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.

**Estensione degli effetti della cessione**

In caso di "cessazione" del rapporto di lavoro, il cedente autorizza il proprio datore di lavoro a liquidare l'importo delle rate ancora da pagare e gli altri oneri accessori in unica soluzione a valere sull'ultima retribuzione, nonché sull'indennità di fine rapporto o fondo pensione.

La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute.

**Riduzione della retribuzione**

(\*) valore puramente indicativo variabile in base all'ammontare del finanziamento, all'età anagrafica ed all'anzianità di servizio del cliente ed alla diversa valutazione del rischio rilevato dall'assicurazione.

## **FOGLIO INFORMATIVO**

Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore al terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, (artt. 35 e 55 del D.P.R. 51111950 n 180).

### **Contratti assicurativi**

La stipula del contratto di finanziamento Presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del Cedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dal Cessionario, per esso, dalla Società Procuratrice al momento dell'erogazione del prestito qualora il Cedente dia mandato al Cessionario o, per esso, alla Società procuratrice. È salvo diritto della Compagnia di assicurazione di rivalersi sul Cedente per le somme dovute a qualsiasi titolo in forza della surroga nella posizione creditoria del Cessionario. Per i dipendenti dello Stato, per compagnia assicurativa si deve intendere l'INPDAP

### **Comunicazioni periodiche**

Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cedente almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

### **Variazione dell'indirizzo di residenza o trasferimento del rapporto di lavoro**

Il Cedente è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Cessionario o, per esso, alla Società procuratrice così come l'amministrazione da cui si allontana è tenuta a comunicare a quella ove assumerà il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

### **Organi e procedure di composizione stragiudiziale**

Il Cedente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Cessionario all'indirizzo indicato nel foglio informativo consegnato dalla società procuratrice prima della conclusione del contratto.

### **Oneri aggiuntivi**

Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Cessionario o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio Informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio".

Il Cessionario e, per esso, la Società Procuratrice informano il Cedente che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.

## **LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO**

<b>Ammortamento</b>	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate
<b>Capitale Residuo</b>	Ammontare del prestito (in linea capitale, non comprensivo degli interessi) che il Cedente/Delegante deve ancora versare al Cessionario/Mandante
<b>Cessione del quinto dello stipendio</b>	Quota massima dello stipendio che può essere ceduta alla banca finanziatrice
<b>Durata del finanziamento</b>	Intervallo temporale concordato tra il Cessionario/Mutuante, o per esso la Società Procuratrice ed il Cedente/Delegante entro cui quest'ultimo dovrà restituire il prestito unitamente agli interessi maturati ed attualizzati.
<b>Erogazione</b>	Atto attraverso cui il Cessionario/Mutuante o, per esso, la "Società Procuratrice" versa a favore del Cedente/Delegante l'importo concesso in prestito.
<b>Estinzione anticipata</b>	Facoltà da parte del Cedente/Delegante di estinguere anticipatamente il debito, rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.
<b>Garanzia</b>	Valore richiesto dal Cessionario/Mutuante per la concessione di un prestito, su cui il Cessionario/Mutuante si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca) m, personali (fideiussione), convenzionali od assicurative a copertura dei rischi vita e di impiego.
<b>Interessi di mora</b>	Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente/Delegante in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

**FOGLIO INFORMATIVO****Rata/Quote**

Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente.

La rata è composta da:

- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato)
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).

**Società Procuratrice**

Intermediario che, in forza di procura speciale conferita dal Cessionario/Mutuante e di un accordo convenzionale con lo stesso, opera in suo nome e per suo conto per il perfezionamento delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento o di quota dello stipendio.

**Tasso Fisso**

Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento